REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato morti nell'atto del parto

Art. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm 2,5.

Art. 5

Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La terra porterà ancora il numero di riferimento del registro dei premessi di seppellimento.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo s i rinvia agli art 30 e 31 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e che si intendono riportati.

Art. 6

Il Sindaco può autorizzare qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno ad eccezione nei mesi di maggio, giugno luglio, agosto, settembre l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in atra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati non la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, i dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitario Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere deposita all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della classe con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco del Comune competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetti di reato di vilipendio di cadavere previsto dell'art. 410 del codice penale

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è municipalizzato con diritto privativa a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1990 n. 22885, nel territorio Comunale il medesimo è dato in Concessione a terzi.

Art. 12

Il trasporto come copia può essere fatto a cura della famiglia quando vengano richiesti servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasposto del cadavere e le loro rimessi si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

Art. 13

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione , deve essere deposto in duplice cassa seguente le prescrizioni di cui all'art 18 del DPR 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranza, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'esterno, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore dispone che l trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando l necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione

Art. 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1° luglio 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato delle Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. LE eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranza sono vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta

Art. 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui gli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del ricevimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro identità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

Art. 28

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profondo (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e durata presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice delle casse.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro questa verrà subito riempita come indicato nel precedente at. 29.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, fiori e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicati nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritture devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese, giorno della morte e del nome di che fa porre il ricordo. dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglie o monumentali;
b) tombe o forni o loculi individuali;
c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 37

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad enti , corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni della prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nella condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 41

La tumulazione in sepolture private di salme di persine che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, DPR 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convenienza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.

Art. 41 bis

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti;

Nel caso in alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso in cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso in cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.

Nel caso in cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi per l'occupazione o per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatto entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezione dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

Art. 42

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titoloni alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 35 anni dalla data del contratto di concessione.

A richiesta degli interessati, il diritto di cui al comma precedente può essere concesso anche per quaranta o cinquanta anni, mediante l'immediato versamento della maggioranza pari rispettivamente al 75% e 120% delle tariffe vigenti per le concessioni trentacinquennali alla data di stipula del contratto.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, messi a disposizione del Comune e da acquistarsi dietro il pagamento della tassa di concessione di cui al precedente articolo 38. Il relativo diritto di concessione ha la durata di 25 anni dall'acquisto.

Art. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 43 bis.

E’ consentita, previa deliberazione della GC la retrocessione al Comune di concessione di area e loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro due anni dalla data di rilascio della concessione, il comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall’avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. Rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all’atto della nuova concessione.

Art. 44

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe famigliari o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All’atto dell’approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accollate nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell’uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all’importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.

Art. 47

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella liberà disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constata regolarità della successione, la conferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune o non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 49

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49 bis.

Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art. 50

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabile dall'art. 84 del DPR 285/90.

Art. 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero pria occupate.

Art. 52

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale casi i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, questa non sia già avvenuta in modo completo.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di 20anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine di minimo di 5 anni.

Art. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285

Art. 55

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

In caso di esumazioni straordinarie e ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sale delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

Art. 56

Per eseguire esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o autorizzate dal Sindaco per il trasporto delle salme in altra sepoltura o cremazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Esaminata la cassa sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello , coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, fissatori e a tutte ,le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o esumazione, devono accuratamente lavati prima della disinfezione e quindi essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene pubblica dell'U.S.S.L.

Art. 57

Nei casi di esumazioni o di estumulazione autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non siano in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata di notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 19668, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera o del Medico curante necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria .

Art. 59

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Art. 60

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie degli edifici per accogliere le suddette urne vengono stabilite da regolamenti.

Art. 61

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione. Ferme restando le autorizzazioni di cui articoli 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzioni igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 62

Ogni cimitero deve avere un cinerario comunale per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 63

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari del quale uno deve essere conseguito dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 64

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e a quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'USSL o delle USSL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del DPR n. 285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattie infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'USSL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art 254 del TU delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR 285/90

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 65

I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell’Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire sudi un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell’operazione, con l’indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell’ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSINALE ADDETTO

Art. 67

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti del Comune.

Art. 68

Il cimitero comprende:

a) un’area destinata ai campi di inumazione;
b) un’area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
c) una camera mortuaria;
d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
e) un ossario comune;
f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate;

Art. 69

Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un'unica persona dipendente dall’area Tecnico manutentiva con funzioni di necroforo per quanto riguarda i servizi funerari e quello del cimitero, ed a quelle del Coordinatore Sanitario per quanto riguarda l’igiene e la sanità.

Tale unica persona è responsabile del servizio ed esercita le funzioni di custode e necrofore. Sarà sottoposto a vaccinazione antitetanica.

Art. 70

Il responsabile del servizio:

a) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art 6 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

Il custode del cimitero:

a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10 settembre 1900, n. 285;
b) Assiste a tutte le esumazioni estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti dei feretri o cadaveri;
c) Provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli uffici pubblici e privati a i lavori degli inservienti;
d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dea suolo viabile, valendosi anche nell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interrramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla GC;
j) vigila sull'attività delle ditte private che seguono lavori nel cimitero, e ne, coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
k) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 72

Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportati al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deportarli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumazioni e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanzi dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 73

Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:

a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 74

Il personale deve usare dei loculi con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 75

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni ordinate per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

Nelle sepolture ei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggetto a rotazione ordinarie, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere salvata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione.

Art. 78

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare irruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà i lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalla più antiche inumazioni sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al DPR 10.09.82 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 79

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fognatura del defunto e altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamenti, ritirare dal Comune, una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70

Capi IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 82

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 83

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti al miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure do provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 89

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o a altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 91

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.